### CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

#### TRA

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, Codice Fiscale e Partita Iva: 01127900049 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Corrado BEDOGNI domiciliato, per la carica e ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'Azienda medesima,

E....., con sede legale in ....., C.F.

............................, di seguito
denominata anche quale "Sponsor", rappresentata dal
Dr................., legale rappresentante o
procuratore speciale domiciliato per la carica
presso la sede della Società

### PREMESSO

 PERCORSI DEDICATI IN REGIME AMBULATORIALE E DI DAY HOSPITAL", di cui all'avviso informativo, pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

- che il suddetto progetto avrà l'obiettivo di implementare l'attività inerente all'utilizzo delle tecnologie nella terapia del diabete mellito mediante l'attivazione di percorsi dedicati a pazienti affetti da diabete mellito tipo 1 e tipo 2 in terapia o candidabili alla terapia con CSII e/o CGM/FGM. In particolare si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività ambulatoriali ovvero in regime di DH/DS:
  - percorso di avvio all'utilizzo del CGM/FGM;
  - 2. percorso di avvio all'utilizzo del CSII/SAP/
    HCL;
  - 3. visite di follow-up;
  - 4. visite per urgenze;
  - 5. incontri sull'utilizzo delle tecnologie in occasione di attività fisica;

# 6. telemedicina;

- che l'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n.237 del 14/05/2014, il Regolamento delle Sponsorizzazioni, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### OGGETTO

Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti: nessuna modifica può essere apportata senza preventivo accordo scritto.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

# ARTICOLO 2

### OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Resta espressamente inteso tra le parti che il versamento del corrispettivo sopra indicato è in ogni caso subordinato all'ottenimento dell'accettazione della proposta di sponsorizzazione da parte dell'A. O. S. Croce e Carle.

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico del progetto, né a qualsiasi altro collaboratore, relatore, fornitore che a qualsiasi titolo prenda parte all'evento.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento aziendale dell'A.O. S. Croce e Carle di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 237 del

14.05.2014, relative alla pubblicità, alla sponsorizzazione ed al conflitto di interessi, lo Sponsor si impegna a garantire di astenersi dal compiere ogni comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato dell'Azienda.

Il supporto finanziario non potrà essere in alcun modo condizionante sui contenuti dell'attività del progetto.

#### ARTICOLO 3

#### OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'associazione di immagine e dei simboli dell'A.O.

S. Croce e Carle e della ditta Sponsor può avvenire esclusivamente nell'ambito del progetto e secondo le modalità di seguito indicate:

1'A.O. S. Croce e Carle garantisce la menzione dello sponsor, fino al termine delle attività programmate nell'ambito del progetto, nelle pubblicazioni, abstract, convegni, articoli tematici, ed altro materiale informativo e/o editoriale sul progetto sponsorizzato, nel rispetto

del Regolamento aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, nonché alla pubblicizzazione del progetto nell'area dedicata del sito internet e intranet aziendale.

Tenuto conto che per la realizzazione del progetto sono ammesse sponsorizzazioni plurime, la visibilità che verrà data allo sponsor sarà proporzionale all'entità della sponsorizzazione.

### ARTICOLO 4

#### ESCLUSIVA

#### ARTICOLO 5

### DURATA

Il presente contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e per

tutta la durata del progetto prevista in 12 mesi dal suo avvio.

Al riguardo si precisa che l'avvio del progetto decorrerà dalla data di effettiva disponibilità delle risorse umane medico-infermieristiche da dedicare all'attività in oggetto.

# ARTICOLO 6

### RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

#### ARTICOLO 7

# RISOLUZIONE E RECESSO

La facoltà di recedere può essere esercitata solo qualora il contratto non abbia avuto esecuzione nei tempi concordati, previo preavviso di trenta giorni; in ogni caso, il recesso non ha effetto per

le prestazioni concordate e già eseguite.

L'Azienda Ospedaliera si riserva inoltre di risolvere il contratto nel caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo, rechi danni all'immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'Azienda deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

### ARTICOLO 8

### REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

#### ARTICOLO 9

# FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie riguardanti il presente contratto, le parti concordemente individuano il Foro di Cuneo quale foro unico competente. Per quanto non espressamente previsto dal presente

contratto le Parti fanno espresso riferimento alle
norme del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cuneo, lì
Il presente atto viene sottoscritto mediante
apposizione di firma digitale ai sensi degli artt.
1, comma 1 lett. s) e 24 del D. Lgs. 07.03.2015, n.
82 e s.m.i
Il Direttore Generale dell'A.O. S.CROCE E CARLE - CUNEO
Dr
Il Legale Rappresentante delle Ditta
D=